



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

*Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica*

Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione 26/10/2009 - n. 94225

Oggetto: Quesiti in materia di commercio elettronico e pubblica sicurezza

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto ente chiede chiarimenti circa la corretta applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. n. 114/98, disciplinante la materia del commercio elettronico, nonché dei commi 16 e 17 dell'articolo 3 della legge n.94/09 relativi alla nuova normativa in materia di pubblica sicurezza.

Al riguardo, limitatamente agli aspetti di propria competenza, si osserva quanto segue.

Quanto alla normativa disciplinante il commercio elettronico di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 114/98, si informa che la Conferenza unificata Stato - regioni - città ed autonomia locali, nella seduta del 27 settembre 2001, ha deliberato il contenuto del modello univoco (che si allega alla presente) al quale si devono attenere coloro che vogliono esercitare l'attività di commercio elettronico di cui al citato articolo 18.

Trattasi di modello che prescrive una serie di informazioni, che l'esercente deve comunicare al Comune competente per territorio, tra le quali figura anche quella relativa all'utilizzo di un eventuale deposito.

Alla luce di quanto sopra, è parere della scrivente che nell'ipotesi in cui, il titolare di un'attività si serva anche di un deposito per lo svolgimento del proprio esercizio questi, ovunque si trovi il deposito in questione, è tenuto a comunicarlo unicamente al Comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale negli altri casi.

Resta fermo che il deposito, essendo una struttura destinata esclusivamente alla custodia e conservazione della mercé, non può essere adibito a locale in cui l'esercente svolge l'attività di vendita.

Per ciò che concerne la nuova normativa in tema di sicurezza pubblica, preso atto che, la problematica, sottoposta all'attenzione afferisce a profili che esulano dalle proprie attribuzioni, la presente, unitamente alla richiesta di parere, è trasmessa al Ministero dell'interno il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente le proprie determinazioni al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Rilascio autorizzazioni commerciali per attività in immobili oggetto di istanza di condono – quesito

Codesto Comune chiede di conoscere se sia possibile rilasciare titoli abilitativi all'avvio e/o ampliamento di attività commerciali in immobili oggetto di istanza di condono prevedendo, nei relativi provvedimenti, la decadenza dell'efficacia degli stessi nell'ipotesi di esito negativo dell'anzidetta istanza.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Si precisa, preliminarmente, che i presupposti richiesti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, ai fini dell'apertura e dell'ampliamento di un esercizio commerciale non possono essere soggetti ad interpretazione estensiva: ciò significa che non si può derogare al “... *rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.*”

Nel caso in cui, però, codesto Comune abbia adottato un regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che preveda la possibilità di rilascio di certificati di agibilità provvisoria, nel caso di procedure di condono avviate ed ove detto regolamento sia stato legittimamente assunto e il provvedimento di agibilità sia rilasciato effettivamente nei limiti previsti dalle norme transitorie del regolamento edilizio, è possibile, ad avviso della scrivente, anche il rilascio di titoli commerciali soggetti a decadenza in caso di provvedimento di diniego di condono.

Non rientra nella competenza della scrivente, invece, la valutazione della legittimità del rilascio di certificazioni provvisorie di abitabilità/agilità, in quanto le problematiche si ricollegano a normative di tipo urbanistico e di destinazione d'uso.

La presente nota, pertanto, unitamente al quesito di codesto Comune, è inviata anche al Ministero delle Infrastrutture il quale è pregato di far conoscere il proprio avviso, peraltro, già chiesto con nota n. 2775 del 13/1/2009 in relazione ad analogo quesito.

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Attività di commercio al dettaglio di prodotti erboristici.

Legge 06.01.1931, n. 99 R.D. 26.05.1932, N. 772 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Richiesta parere.

Si riscontra la nota di codesto Comune (..), con la quale è stato chiesto un parere sull'attività di commercio al dettaglio di prodotti erboristici.

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 114/98, l'esercizio dell'attività commerciale può essere svolto con riferimento a due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Pertanto, la commercializzazione di prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare è soggetta a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del decreto citato.

Per la commercializzazione di prodotti in erboristeria rientranti nel settore alimentare, si applica, oltre a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, anche il comma 5 del medesimo articolo.

Si conclude precisando che le disposizioni nazionali recate dal Decreto n. 114, in materia di esercizio dell'attività commerciale, non subordinano l'avvio dell'attività commerciale dei prodotti in discorso al possesso del diploma di "erboristeria", al quale si fa cenno nel quesito in questione.

La Regione (..), che legge per conoscenza, è pregata di formulare la proprie eventuali valutazioni al riguardo, trasmettendole al Comune in indirizzo e alla scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Legge 25 agosto 1991, n.287 -
Quesito in materia di subaffitto di azienda.

Codesta Confederazione richiama l'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, che assoggetta a comunicazione, al Comune competente per territorio, il trasferimento della gestione dell'attività commerciale.

Richiama, altresì, l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n.287, che prevede che il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.

Con riferimento a dette disposizioni codesta Confederazione, richiamando la circolare n. 3334 dell'8 aprile 1994, chiede un parere sulla validità dei contratti di subaffitto stipulati dalle aziende interessate, nei casi in cui ciò non sia escluso da previsioni contrattuali contrarie, ai fini del riconoscimento del diritto al subingresso.

Al riguardo, la scrivente non può che confermare quanto già precisato, al punto 11, della predetta circolare n.3334 nel quale ha sostenuto che il “subentrante (..), dal momento che è legittimato ad esercitare l'attività anche mentre è in attesa che gli venga rilasciata l'autorizzazione a suo nome, può cedere l'esercizio stesso in proprietà o in gestione. Il trasferimento in gestione è da ritenersi possibile anche da parte di chi abbia ottenuto l'esercizio in godimento, purché la possibilità di subtrasferire l'esercizio sia stata prevista dal suo dante causa”.

Ad avviso della scrivente, infatti, anche se la precisazione suddetta era riferita alle disposizioni contenute nell'art. 49 del decreto 31 agosto 1988, n. 375 (recante il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.426), l'abrogazione del medesimo, ad opera del citato decreto n.114/1998, non comporta conseguenze sulla possibilità del subaffitto, peraltro ammesso anche in via giurisprudenziale (cfr. per ultimo TAR Lazio 2.10.2009, n. 9602).

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Trasferimento di una farmacia nei pressi di una parafarmacia.

Per opportuna conoscenza si comunica che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota 29.10.2009, n. 39061, ha concordato con quanto sostenuto dalla scrivente nella nota 09.10.2009 n. 89193, in merito alla circostanza che l'art. 5 del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, nel prevedere la possibilità per gli esercizi commerciali di vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione, non pone limiti di alcun tipo in termini di distanze con le farmacie operanti.

Il predetto Ministero ha altresì precisato che *"nulla è cambiato nelle disposizioni che regolano l'ubicazione degli esercizi farmaceutici regolamentate dalla Legge 8.11.1991 n. 362."*

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Valutazione requisito professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – L. 287/91
RICHIESTA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE.

Si fa riferimento alla nota di codesto Comune, con la quale si chiede la validità dell'esperienza professionale maturata in Italia da un soggetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo, la documentazione inviata da codesto Comune si riferisce al certificato del Centro per l'impiego di (..), dal quale si evince la data d'inizio del periodo occupazionale (19/12/1997) con l'attuale datore di lavoro che nella dichiarazione allegata certifica, alla data 2 dicembre 2009, l'assunzione del lavoratore in questione con la qualifica di "Tuttofare", precisando comunque che fra le mansioni svolte vi sono " (..) anche quelle di aiuto cuoca di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore". Tra i documenti da valutare vi è inoltre una sola busta paga, relativa al mese di settembre 2009, dal quale si evince che la retribuzione resa è in funzione del lavoro svolto in qualità di "Tuttofare" (operaio di sesto livello).

Pertanto dall'esame della certificazione allegata, non si desumono dati sufficienti a dimostrare il possesso del requisito professionale, relativo alla pratica commerciale, come stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'art 3, comma 1, lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248 (cfr. al riguardo il punto 2.2.4 della circolare n. 3603 del 28/9/06).

Per effetto della citata disposizione, infatti, è necessario "*aver prestato per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore*".

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: D.lgs. 31 marzo 1998, n.114. Art.5, comma 5.
Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari.
Quesito.

Codesta Camera ha chiesto di conoscere se:

1" l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, possa ritenersi consentito a coloro che hanno svolto, per almeno un due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di agente di commercio (o procacciatore di affari) su incarico di imprese esercenti l'attività nel settore alimentare ";

2" l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, possa ritenersi consentito ai soggetti già iscritti nell'Albo dei commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, istituito a norma dell'art. 3 della L. 125/59 ed espressamente abrogato dall'art.5, comma 11, del D.Lgs .114/98".

Al riguardo, con riferimento al primo quesito, si unisce copia della nota del 15.3.04 n. 548773, con la quale la scrivente ha precisato che non è possibile riconoscere la qualificazione professionale ai fini dell'avvio di una attività di vendita nel settore merceologico alimentare nel caso di un soggetto che abbia svolto l'attività di agente o procacciatore di affari.

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2, la scrivente ritiene che non possa ritenersi valida ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale l'iscrizione ad un albo soppresso da oltre dieci anni. Nonostante l'abrogazione, comunque, si ritiene ammissibile il riconoscimento dei requisiti in questione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera e), del citato decreto n. 114, nel caso in cui il soggetto possa dimostrare l'effettivo svolgimento, per almeno due anni nel quinquennio precedente, dell'attività di commercio alimentare all'ingrosso per i prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.

DIRETTORE GENERALE